GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

1 GTU, 1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI COSENTINO ALEANDRI AMATI BONADONNA GIOSWARELLE	Pietro Mionello Mivio Matteo Salvatore	Fresidente Vice Presidente Assessore	FEDERICO FERMANIN GUCISANO MARRONI META	Glovanni Fietro Angiolo Michele	Aasesaore G G G
,	Francesco Fascuale		,	Im.Vindenzo	

ASSISTE IL SEGRETARIO Dobt. Saverio Guccione.

ASSENTI: _____AMATI - CIOFFARELLI - META - PIZZUTELLI -

DELIBERAZIONE Nº 3032

OGGETTO: Comune di Anzio (RM) - Pratiche urbanistiche relative a: Minoccheri Maria Rita; Coppola Umberto; Nespolini Alessandra; Ricci Eraldo; Ranucci Loreto. (Delibere consiliari 20.3.1990, numeri 56, 57, 58, 59, 60) Reiezione.

1

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la tegge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO IL D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8:

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n.72;

VISTA la legge regionale 8 novembre 1977, n.43 e successive modificazioni:

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

RITENUTO che il Comune di Anzio (RM) è disciplinato ai fini urbanistici da un Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Regionale 3.12.1974, n.5026;

CHE con delibera consiliare 23.11.1993, n.109 è stato approvato in via definitiva dal Comune il Piano Particolareggiato per la Zona A – Centro Storico:

VISTE le deliberazioni consiliari n. 56 – 57 – 58 – 59 – 60, tutte in data 20.3.1990, con le quali il Comune di Anzio ha deliberato di concedere, in deroga al P.P. sopra menzionato ed in deroga al PRG, di consentire il completamento della ricostruzione di edifici distrutti da eventi bellici secondo le previsioni del Piano di Ricostruzione per le pratiche edilizie in Anzio centro relative a: MINOCCHERI Maria Rita (Delibera consiliare n.56); - COPPOLA Umberto (Delibera consiliare n.57); - NESPOLINI Alessandra (Delibera consiliare n.58); - RICCI Eraldo (Delibera consiliare n.59); - RANUCCI Loreto (Delibera consiliare n.60);

CONSIDERATO:

CHE oggetto delle deliberazioni risulta il completamento della ricostruzione di edifici già in parte recuperati all'uso (presumibilmente nei limiti consentiti dal contributo statale), ma in misura inferiore a quanto previsto dal Piano di Ricostruzione allora vigente.

CHE la durata del Piano di Ricostruzione cui era attribuita efficacia di piano particolareggiato stabilita dalla legge n.1402/51 e successive modifiche e integrazioni non poteva essere protratta oltre i 10 anni e viene mantenuta per tale periodo anche se nel frattempo è stato approvato il PRG comunale.

CHE la legge n.1402/51 risulta abrogata dagli artt.1 e 5 della legge 12:8.1993, n.317.

CHE la legge regionale 16 marzo 1982, n.14 attiene alla derogabilità rdei fimiti di edificabilità stabiliti dall'art.4 – ultimo comma – della legge n.10/77 e-dalla L.R. 24/77 nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale per la ricostruzione di edifici distrutti o Ganneggiati da eventi bellicì ed ammessi al contributo statale a condizione che la cestruzione

non ecceda di oltre il 5% il volume ammesso a contributo (la caducazione dei vincoli di inedificabilità previsti dal PRG per l'inutile decorrenza del termine quinquennale di validità, assimita le aree interessate a quelle ricadenti in Comuni privi di strumenti urbanistici generali).

CHE le previsioni del piano di ricostruzione sono ormai da tempo prive di efficacia per l'avvenuta approvazione del PRG comunale;

CHE le stesse previsioni non avrebbero in ogni caso potuto assumere una propria autonoma valenza in presenza di norme urbanistiche (di PRG) sovraordinate a meno di un loro specifico recepimento nella stessa normativa di piano regolatore ovvero di piano particolareggiato;

CHE tale recepimento non risulta dal testo normativo dei predetti strumenti urbanistici, ne può attribuirsi al contenuto delle deliberazioni consiliari in oggetto valore di adozione di variante alle norme vigenti;

RILEVATO, dalla documentazione trasmessa, che ciascuno dei suddetti provvedimenti è stato pubblicato all'Albo Pretorio nei tempi e con le modalità proprie delle varianti al PRG, ma l'oggetto delle citate deliberazioni non assume la connotazione di varianti urbanistiche ma di singole determinazioni autorizzative del completamento della ricestruzione di complessi edilizi sulla base di previsioni di un Piano di Ricostruzione ormai prive di efficacia per l'avvenuta approvazione del PRG comunale;

CHE, pertanto, mancano i presupposti perché le proposte urbanistiche in oggetto possano avere seguito;

Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 8.11.1977, n.43;

SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati le pratiche urbanistiche di cui alle deliberazioni consiliari n. 56 – 57 – 58 – 59 – 60, tutte in data 20.3.1990, del Comune di Anzio non possono avere seguito e vanno restituite al Comune.

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'art.17, punto 32 della legge 15.5,1997, n.127

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

1 1 3 2 . . 20

A PRESIDENTE : Filo PETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : Puo Dou, Severio GUCCIONE